TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 29

Altre eccezioni all'obbligo dell'assistenza giudiziaria

1. L'assistenza giudiziaria preveduta dagli articoli 25, 26 e 27 puo' essere rifiutata:

a) se il procedimento penale e' diretto contro un cittadino della Parte richiesta che si trova fuori del territorio della Parte richiedente, a meno che riguardi un reato in materia di circolazione per terra, per acqua o per aria;

b) se il procedimento penale ha per oggetto un fatto per il quale l'estradizione non sarebbe concessa secondo l'art. 6, comma 1, lettera a), o potrebbe essere rifiutata secondo l'art. 6 comma 2. 2. La richiesta di notificazione di una citazione puo' anche essere rifiutata se nell'atto di citazione siano comminate alla persona citata misure coercitive o altre sanzioni nel caso di non comparizione.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-29-altre-eccezioni-all-obbligo-dell-assistenza-giudiziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it